



Decisione n. 2529 del 30 aprile 2020

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof. M. Rispoli Farina – Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta dell'11 febbraio 2020, in relazione al ricorso n. 3438, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto mediante due distinte operazioni, disposte dietro raccomandazione dell'intermediario convenuto, rispettivamente in data 4 giugno 2015 e 3 novembre 2015, azioni e obbligazioni subordinate dello stesso intermediario per un controvalore complessivo di € 28.002,70. Il ricorrente contesta l'inadeguatezza di tali operazioni rispetto al suo profilo, avendo egli un basso livello di competenza, esperienza e propensione al rischio. Inoltre, contesta la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità dei titoli proposti, anche sotto il profilo della loro illiquidità al tempo dell'acquisto, precisando che l'intermediario li avrebbe presentati come investimenti sicuri e a

capitale garantito. Dopo avere premesso di avere cercato inutilmente di cedere tali titoli, il ricorrente chiede la restituzione del capitale investito in tale operatività, ovvero il risarcimento del danno, oltre a rivalutazione e interessi legali.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Contesta che le operazioni non fossero adeguate al profilo del ricorrente, rilevando che all'epoca della sottoscrizione le proprie azioni erano caratterizzate da un profilo di rischio medio. Inoltre, il resistente contesta di non avere informato correttamente il ricorrente delle caratteristiche e della rischiosità delle proprie azioni, rilevando che in occasione della sottoscrizione il ricorrente ha dato atto di avere preso visione del prospetto informativo e della scheda prodotto. Per quanto riguarda la mancata informazione sull'illiquidità dei titoli proposti, il resistente afferma che al momento delle operazioni oggetto del ricorso le proprie azioni non erano illiquide. Infine, il resistente contesta l'entità della pretesa risarcitoria del ricorrente, rilevando che egli è ancora in possesso delle azioni e obbligazioni oggetto del ricorso, le quali sono negoziate sul mercato Hi-Mtf. Tutto ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

3. Nelle controdeduzioni e nelle repliche finali, le parti sostanzialmente confermano le proprie precedenti difese, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.

## **DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, rileva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha acquistato azioni e obbligazioni subordinate del resistente per un controvalore complessivo di € 28.002,70, mediante le seguenti distinte operazioni: *i*) in data 18 giugno 2015 azioni per un controvalore di € 11.787,15 e obbligazioni subordinate per un controvalore di € 8.079,51; *ii*) in data 3 novembre 2015 obbligazioni subordinate per un controvalore di € 4.152,50; *iii*) in data 10 novembre 2015 azioni per un controvalore di € 3.983,54.

2. Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente di ogni altra domanda formulata dal ricorrente, la domanda di risarcimento del danno per inadeguatezza delle operazioni rispetto al suo profilo. Infatti, dal questionario MiFID sottoscritto dal ricorrente, risulta che egli aveva un profilo di rischio medio. Nonostante all'epoca delle operazioni oggetto del presente giudizio il resistente avesse classificato le proprie azioni come uno strumento a rischio medio, si deve ritenere che esse in realtà fossero caratterizzate da un rischio, piuttosto, elevato. Infatti, le azioni del resistente non sono quotate su un mercato regolamentato, con la conseguenza che esse sono caratterizzate, oltre che dal rischio tipico dell'investimento azionario, anche da un significativo rischio di illiquidità. Pertanto, si deve ritenere che tutte le operazioni raccomandate dal resistente non fossero, in realtà, adeguate al profilo del ricorrente. Questa conclusione è avvalorata dalla circostanza che non risulta che il ricorrente abbia investito anche in altri titoli. Pertanto, si deve ritenere che le operazioni in questione fossero inadeguate anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione.

3. Ritenuto, pertanto, che il resistente abbia raccomandato al ricorrente il compimento di operazioni non adeguate al suo profilo, si deve presumere che, qualora il resistente avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, il ricorrente non avrebbe acquistato le azioni e obbligazioni subordinate oggetto del presente giudizio. Pertanto, considerato che le azioni del resistente risultano attualmente sospese dal mercato Hi-Mtf, con la conseguenza che è praticamente impossibile per il ricorrente rivendere le azioni in suo possesso, e quindi che il danno da illiquidità subito è massimo, il Collegio ritiene equo riconoscere al ricorrente un danno pari all'intero capitale investito nell'acquisto delle azioni. Inoltre, non essendo allo stato priva di plausibilità l'ipotesi che le obbligazioni subordinate di che trattasi possano non essere rimborsate alla scadenza, il Collegio ritiene equo riconoscere al ricorrente anche un danno pari all'intero capitale investito nell'acquisto di tali obbligazioni, alla condizione che il ricorrente retroceda le stesse al resistente, in modo da evitare un arricchimento ingiustificato del ricorrente nel caso in cui le obbligazioni dovessero, invece, essere rimborsate alla scadenza. La somma così determinata, pari a € 28.002,70, deve essere

rivalutata *pro quota* dalla data delle singole operazioni alla data dell'odierna decisione, per € 668,47, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento e alle condizioni descritte in narrativa, la somma di € 28.671,17, oltre a interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi